



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

## Settore Tributi

Prot. n° 15742 - 2022

Porto Mantovano, 5 luglio 2022

**Relazione istruttoria relativa alla delibera di consiglio avente ad oggetto Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.(T.U.E.L.), formatosi a seguito sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 1407/2022 pronunciata in data 7/7/2021 e depositata in data 8/4/2022**

### **MOTIVI DELL'INSORGENZA DEL DEBITO FUORI BILANCIO**

La società "omissis" utilizzatrice in virtù di contratto di locazione finanziaria di un immobile commerciale sito nel comune di Porto Mantovano con nota prot. n.2251/2017 ha presentato richiesta di rimborso al Comune dell'IMU anni 2012-2013-2014-2015-2016 e della TASI anni 2014-2015-2016 per una somma di euro 9.673,00, pari al 50% delle somme erroneamente versate negli anni per un immobile ritenuto di natura storico-artistica.

Il Comune di Porto Mantovano con nota prot. n. 13335/2018 inviava comunicazione di diniego del rimborso sostenendo che non essendo stata presentata all'ufficio tributi alcuna dichiarazione IMU dalla quale si evincesse la natura storico artistica dell'immobile oggetto di imposta, si è venuta a determinare la decadenza dell'eventuale diritto alla riduzione dell'imposta. L'ufficio tributi è giunto a tale valutazione anche in forza delle informazioni fornite dalla visura catastale dalla quale tuttora emerge che per l'immobile *de quo* non risultano registrazioni atte ad individuare l'immobile come edificio di interesse storico artistico che come tale beneficia della riduzione del 50% dell'imposta IMU e TASI.

Contro tale comunicazione la società "omissis" ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, la quale lo ha respinto con sentenza CTP del 15/3/2019 n. 36/02/2019 ritenendo destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente relativamente al difetto di motivazione ed evidenziava che per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'obbligo della motivazione dell'accertamento è da ritenersi soddisfatto se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi.

Avverso a tale sentenza della commissione tributaria provinciale di Mantova, il contribuente ha proposto appello alla commissione tributaria regionale per la Lombardia che lo ha ritenuto fondato con sentenza n. 1407/2022 del 7/7/2021 depositata in data 8/4/2022, disponendo la riforma integrale della sentenza della commissione tributaria provinciale di Mantova e condannando l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite di

ambedue i gradi di giudizio liquidandole in euro 5.300,00 oltre agli oneri accessori secondo legge;

## **QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO**

Il debito fuori bilancio può essere quantificato come segue:

imposta da restituire per IMU e Tasi versata in eccesso: euro 9.673,00

Spese per lite (arrot.): euro 7.734,00

così conteggiate:

spese di lite per i 2 gradi di giudizio: euro 5.300,00

spese generali 15%: euro 795,00

cassa previdenza: euro 243,80

iva 22%: 1.394,53

---

**Totale debito da riconoscere: euro 17.407,00**

La spesa di euro 17.407,00 trova copertura finanziaria sull'esercizio 2022 al Cap. del PEG 107182180 per euro 7.734,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 103 e al Cap. del PEG 107601280 per euro 9.673,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 109.

## **NECESSITA' DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PROCEDRE AL PAGAMENTO**

L'art. 194 del D. lgs. 267/2000 ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" stabilisce che:

*"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*omissis*

Il primo comma lettera a) del predetto art. 194 del TUEL stabilisce quindi che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. A tal fine si evidenzia che la sentenza della commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 1407/2022 del 7/7/2021 depositata in data 8/4/2022 è da qualificare come sentenza esecutiva.

In merito alla valutazione circa la necessità di procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio, la Corte dei conti, con riferimento alla casistica di debito fuori bilancio rientrante nella lettera a), comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 ha deliberato che:

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio,

esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso opporsi al pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva (lett. a), co. 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000) non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato fuori dello stesso e sul cui contenuto l'Ente non può incidere (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- sussiste l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza prima di procedere al pagamento, come ribadito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 27 del 21/11/2019;

- *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*, principio che è stato ribadito con la recente deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022.

In merito ai requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, risultano sussistere i seguenti requisiti:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del Tuel che, nel caso di specie, risulta essere una sentenza esecutiva;
- la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare inevitabile per l'ente;
- la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
- l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

## **TERMINI PER PROVVEDERE AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO**

L'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 testualmente recita: *“ Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”*

La Responsabile del Settore Tributi, per quanto innanzi relazionato, ritiene che vada sottoposto al Consiglio Comunale il debito fuori bilancio in oggetto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI  
Angela Del Bon  
(sottoscritto digitalmente)